



Integrato con le parti evidenziate in giallo dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/11/2024 con Delibera n. 68

Regolamento di Disciplina per la Scuola Secondaria I Grado

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 del 28 giugno 2023

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile). Ai genitori degli alunni che mantengono un comportamento gravemente scorretto, tale da impedire lo svolgimento della lezione, o pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà chiesta la collaborazione per correggere atteggiamenti scorretti, anche con l'aiuto di uno psicologo o psicopedagogista. La mancata collaborazione dei genitori, il mancato rispetto del patto educativo e il rifiuto di rivolgersi a specialisti, potrà comprovare una "colpa in educando", come previsto dall'art. 2048 del codice civile.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.



1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:

- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.

• I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze. • La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunno. - Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana. 2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo- classe:

- I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe. 3.

L'alunno ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità: • La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.

- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.

4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare:

- Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.
- Gli alunni sono invogliati a formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto

6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.

- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento e formulano loro un contratto formativo.
- Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.

7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:

- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
- Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.

8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:

- La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:

- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:

- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli alunni

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano. In

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIA PERA"

già I.C. LUCCA 3

Via Don Mirzoni, 244 - S. Anna - 55100 LUCCA

F. 92051740469 TEL.
0583/584388—581457

MAIL: luic84600n@istruzione.it PEC: luic84600n@pec.istruzione.it SITO WEB: www.lucca3.edu.it




particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola con puntualità per l'inizio delle lezioni
2. Frequentare con regolarità
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio
6. Rispettare le consegne degli insegnanti

7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso e adeguato all'ambiente scolastico, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.)
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui)
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe
13. Uscire dall'aula per andare in bagno solo quando necessario e trattenersi per il tempo strettamente indispensabile
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata e avendo cura di lasciare gli ambienti scolastici (anche gli ambienti esterni) in modo decoroso
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.)
16. **Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare. È assolutamente vietato l'uso degli smartphone come riporta la circolare n.5274 dell'11 Luglio 2024, facendo seguito alla nota n.107190 del 19 dicembre 2022, che dispone del divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.**
17. **E' altresì doveroso rispettare il divieto di uso di vari dispositivi elettronici (mp3, Ipad, notebook, fotocamera, videocamera, console portatili per videogames, smartwatch ecc.) all'interno del perimetro scolastico (cortili, palestra, aule, corridoi, ingresso) e per tutta la permanenza a scuola (anche in orario pomeridiano); pertanto, è fatto divieto agli allievi di utilizzare dispositivi elettronici a scuola, incluso lo smartwatch. Nel caso in cui, per eccezionali esigenze personali, l'alunno porti con sé un qualunque dispositivo elettronico, è tenuto a spegnerlo e depositarlo nello zaino prima di varcare il cancello della scuola e riaccenderlo solo dopo esserne uscito; la scuola non è responsabile per eventuali danni, furti o smarrimenti.**
18. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.)
19. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a) falsificare le giustificazioni;
 - b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione sui social network e sul web, violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - d) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)


I comportamenti **citati ai punti a), b), c) d) di cui sopra**, vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi e/o provvedimenti disciplinari.

Art. 5. Le sanzioni disciplinari



- Richiamo verbale
- Comunicazione scritta alla famiglia su registro elettronico (Nota generica)

- Ammonizione scritta sul registro elettronico (Nota disciplinare)
- Momentanea sospensione dalla lezione fino a un max di 10 m
- Sospensione dall'intervallo con permanenza in aula e comunicazione alla famiglia. • Convocazione della famiglia per un colloquio e rapporto scritto sul registro di classe. Sospensione da uno a tre giorni
- Sospensione da attività specifiche previste nel PTOF: viaggi di istruzione e uscite didattiche, eventi, feste, iniziative sportive, musicali, culturali



- Sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni
- Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
- Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni
- Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico
- Esclusione dallo scrutinio finale
- Non ammissione all'esame di stato
- Riparazione del danno

Art. 5 bis Le sanzioni disciplinari in caso di utilizzo di smartphone e/o altri dispositivi

1. Nel caso in cui un alunno sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo, sia durante le attività scolastiche (verifica scritta, compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc.) sia all'interno del perimetro della scuola, incorrerà nella seguente sanzione disciplinare:

-Per la prima volta in cui si verifica la violazione: convocazione della famiglia a colloquio e rapporto scritto sul registro di classe.

- In caso di recidiva è prevista la sospensione da un minimo di un giorno a un massimo di tre.

In caso di gita scolastica superiore ad un giorno, sarà consentito l'uso del cellulare per contattare la famiglia in orario stabilito secondo l'organizzazione delle attività della giornata; resta vietato qualunque altro uso.

2. Si precisa, inoltre, che verrà sanzionato anche l'alunno (o gli alunni) che scatterà foto o effettuerà riprese video all'interno della struttura scolastica o in attività extrascolastiche. La sanzione sarà la seguente:

- Sanzione della sospensione di un giorno previa convocazione della famiglia. - In caso di recidiva da due a cinque giorni di sospensione

3. Sarà inoltre considerato sanzionabile chiunque appaia in modo consapevole in foto o in video

- con un rapporto disciplinare e convocazione della famiglia;

- in caso di recidiva è prevista la sanzione della sospensione di giorni uno

4. Per la pubblicazione di foto o video scattate in orario scolastico, a scuola, su web e social network la sanzione sarà la seguente:

-Convocazione della famiglia per un colloquio e sospensione da uno a tre giorni. - In caso di recidiva è prevista la sospensione fino a cinque giorni.


Art. 6 Il Provvedimento disciplinare

Il provvedimento disciplinari ha finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Con l'applicazione della riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incideranno sul giudizio del comportamento nella scheda di valutazione. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto.



Il Consiglio di Classe, al termine del primo quadrimestre, potrà valutare con un giudizio insufficiente

in condotta l'alunno/a che abbia avuto 3 giorni di sospensione cumulativi o consecutivi senza dimostrare ravvedimento a seguito della sanzione. Per quanto riguarda il secondo quadrimestre, resta in vigore quanto espresso dalla legge.

INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO




		INTERVENTO
A	Richiamo verbale	Da parte dell'insegnante anche di classe diversa
B	Comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro elettronico (Nota disciplinare)	Da parte dell'insegnante presente in classe
C	Ammonizione scritta sul registro elettronico (Nota disciplinare)	Da parte dell'insegnante presente in classe
D	Temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.	Da parte dell'insegnante con comunicazione scritta alla famiglia e annotazione sul registro di classe (Nota disciplinare)
E	Sospensione dell'intervallo con permanenza in aula (con vigilanza di un adulto) e comunicazione alla famiglia.	Da parte dell'insegnante interessato con informazione al coordinatore di classe e comunicazione scritta alla famiglia. L'intervento deve essere annotato sul registro di classe (Nota disciplinare)
F	Convocazione della famiglia per un colloquio (intervento previsto dopo la TERZA nota disciplinare) e rapporto scritto sul registro di classe.	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dall'insegnante o dal coordinatore, mentre nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico.
G	Sospensione fino a tre giorni con obbligo di frequenza o sospensione da attività specifiche previste nel PTOF o da uno o più viaggi di istruzione e uscite didattiche.	Il provvedimento disciplinare viene deciso dal Consiglio di Classe con la presenza della componente genitori al termine del procedimento disciplinare di cui al successivo punto 5 e segg.
H	Sospensione da quattro fino a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza dei docenti e dei genitori e previa audizione dell'alunno e dei genitori. La sanzione è comminata soltanto in caso di gravi e ripetute



		<p>infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR n. 249/98:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. ● Ad avere nei riguardi degli altri lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. ● A mantenere un comportamento corretto. ● A osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. <ul style="list-style-type: none"> ● A utilizzare correttamente strutture, macchinari, sussidi. Rispettare il patrimonio della scuola. ● Condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come fattore di qualità della vita della scuola.
I	<p>Sospensione superiore a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio.</p>	<p>La decisione viene assunta con delibera del consiglio d'istituto. Devono ricorrere le due seguenti condizioni: 1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento)";</p> <p>2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal c. 7, art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, o al permanere della situazione di pericolo.</p>
L	<p>Sospensione fino al termine dell'anno scolastico</p>	<p>La decisione viene assunta con delibera del consiglio d'istituto. Devono ricorrere almeno due delle seguenti condizioni:</p> <p>1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento)";</p> <p>2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal c. 7, art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, o al permanere della situazione di pericolo.</p> <p>3. devono esserci delle recidive.</p>
M	<p>Esclusione dallo scrutinio finale Non ammissione all'esame di Stato</p>	
N	<p>Risarcimento del danno (Previsto in caso di furto o di danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate)</p>	<p>il risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico</p>
O	<p>Ritiro del cellulare che verrà riconsegnato esclusivamente ai genitori</p>	<p>L'insegnante consegna il cellulare al Dirigente Scolastico.</p>


In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di un'attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.



Operazioni utili alla

collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia dei locali interni ed esterni della scuola
- semplici compiti esecutivi a favore dell'ambiente scolastico: traslochi, riparazioni, altre necessità



● altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe. L'attività alternativa va concordata con il DS.

L'attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Art. 8 Sanzioni accessorie

In tutti i casi di sospensione di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva della sospensione anche fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e attività organizzate nell'ambito del PTOF.

Art. 9 Il Procedimento disciplinare: Comunicazione di avvio del procedimento, contestazione di addebito e audizione in contraddittorio


1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è sommamente condizionata dall'immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.
2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Classe, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, Argo bacheca). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. L'alunno ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico o suo delegato, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.
5. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
6. A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza: ● l'archiviazione del

procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.

- la remissione degli atti al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 10 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Classe viene convocato entro il termine di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.
2. In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.
3. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.
4. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
5. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.



6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati:
 - dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni
 - dal Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implichino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Art. 11 – Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 12 – Allontanamento dalle lezioni

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni può essere assunta "con obbligo di frequenza". In questo caso, nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, è vigilato da insegnanti della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Art. 13 – Effetti dei provvedimenti disciplinari


1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.
3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 14 – Impugnazioni e organo di garanzia

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare all'organo di garanzia composto da:
 - Dirigente Scolastico (presidente)
 - Collaboratore Vicario
 - Un rappresentante dei docenti designato dal Consiglio d'Istituto
 - Due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio d'Istituto
2. I requisiti per la candidatura sono gli stessi previsti per l'elezione del Consiglio di Istituto. Il rappresentante dei docenti è eletto dal Collegio dei Docenti.
3. Nel caso i primi degli eletti perdessero il requisito all'elezione sono surrogati dal candidato immediatamente successivo per numero di preferenze ricevute.

4. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori che subentra al membro effettivo in caso di dovere di astensione se genitore dell'alunno sanzionato. 5. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione sia membro dell'Organo di Garanzia (incompatibilità), lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica. 6. Tale organo decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. 7. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e consegnate con raccomandata "brevi manu", in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera. 8. L'organo di garanzia decade con il decadere del Consiglio di Istituto. Le deliberazioni dell'organo di garanzia devono essere assunte a maggioranza (l'eventuale astensione non influisce sul conteggio dei voti; in caso di parità la sanzione è confermata) e alla presenza di tutti i suoi membri.

Art. 15– Norme di rinvio



Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 235 del 2007 e del D.P.R. 249 del 1998 e dalle altre norme vigenti.

Art. 16 – Pubblicità

Il presente regolamento è affisso all'Albo e pubblicato sul sito web della scuola in via permanente.